



**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
LECCE**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N°18 del 10/03/2020

Oggetto: : Approvazione Regolamento temporaneo per l'adozione del lavoro agile quale misura per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19.

L'anno duemilaventi il giorno 10 del mese di Marzo alle ore 16,00, **in video conferenza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato nelle norme di Legge. Presiede l'adunanza il Dott. Massimo Albanese nella sua qualità di Presidente e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.ri :

		Presenti	Assenti
Presidente:	ALBANESE Massimo	<u> P </u>	_____
Vice Presidente:	MARTI Francesco	<u> P </u>	_____
Consiglieri:	D'AMICO Antonio	<u> P </u>	_____
	FILONI Rossella	<u> P </u>	_____
	COLUCCI Giacinto	<u> P </u>	_____
COLLEGIO DEI REVISORI:			
Presidente:	DELL'ANNA Maria Luciana	_____	<u> A </u>
Revisori Effettivi:	PORTALURI Fernando	_____	<u> A </u>
	MORCIANO Vittorino	_____	<u> A </u>

Assiste in qualità di Segretario il **Direttore generale Avv. Lea Cosentino**

Il Presidente

Verificata la presenza della maggioranza dei consiglieri, dichiara aperta la seduta validamente costituita, ed invita a trattare sull'argomento indicato in oggetto.

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che sulla base della istruttoria condotta e della proposta formulata dal Direttore Generale, considera e determina quanto segue.

Vista e richiamata la seguente normativa nazionale di riferimento:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista e richiamata la seguente normativa regionale di riferimento:

- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 8 marzo 2020 n. 175 avente ad oggetto "Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2020 n. 168 avente ad oggetto "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Preso atto che:

- la normativa nazionale e regionale sopra elencata considera il lavoro agile una misura per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale e regionale del virus del COVID — 19, e più specificatamente:
 1. DPCM 8 marzo 2020
Art. 2, comma 1[^], lett. r)
la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro>
 2. DPCM 4 marzo 2020
Art. 1, comma 1A, lett. n)
la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro>;
 3. Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6
Art. 1, comma 1A, lett. o)

sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3>;

4. Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2020 n. 168

Punto 1)

la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro>

Verificato che in tema di lavoro agile:

- il Ministro per la pubblica amministrazione ha adottato la Circolare n. 1 del 4 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa"; con la circolare si forniscono alcuni chiarimenti sulle modalità di implementazione delle misure normative e sugli strumenti, anche informatici, a cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere per incentivare il ricorso a modalità più adeguate e flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa;
- il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato la Direttiva n. 3 del 1 giugno 2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri che approva gli indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2, dell'articolo 14, della L. n. 124/2015 e le linee guida contenenti regole relative all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;

Considerato che:

- il lavoro agile è una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, in base al quale una parte o la totalità delle prestazioni di un dipendente, in un dato periodo di tempo, vengono svolte presso un qualsiasi luogo diverso dalla sede di lavoro, dove sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione che consentano il collegamento con l'Amministrazione, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali;
- il Consorzio Asi di Lecce ha in atti una bozza di Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile;

Ritenuto necessario, pertanto:

- attivare senza indugio l'istituto del lavoro agile su base volontaria e nel rispetto delle esigenze aziendali rappresentate e governate in autonomia dai Dirigenti e dai Responsabili dei Servizi dell'Ente, prescindendo da informative con le OO.SS. data l'urgenza rappresentata dal legislatore nazionale e regionale;
- approvare un regolamento temporaneo di disciplina del lavoro agile, allegato al presente provvedimento per esserne parte integrante, che definisca i requisiti, i criteri d'accesso, le procedure di attivazione dello stesso, con modalità semplificate, nell'ambito dell'emergenza sanitaria del COVID-19, prescindendo, solo per il momento, per ragioni di urgenza e di tutela del bene costituzionale della salute, dai percorsi di condivisione con le OO.SS. e semplificando al massimo le formalità;

- precisare che la validità del predetto regolamento sarà strettamente collegata all'evoluzione dell'emergenza sanitaria, come da disposizioni dettate dagli organi istituzionali competenti ovvero da decisioni degli organi consortili volte sempre alla tutela della salute dei lavoratori;

Dato atto che:la presente regolamentazione non dà luogo a nuova articolazione dell'orario di lavoro;

Vista la legge 2/2007 e s.m.i.

Richiamata tutta la normativa nazionale e regionale sopra citata

Per quanto su in premessa

DELIBERA

Sulla scorta dell'istruttoria espletata come riportata in premessa che qui si intende integralmente richiamata:

- di **approvare** l'allegato "Regolamento temporaneo per l'adozione del lavoro agile quale misura per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al quale verrà garantita la massima diffusione mediante pubblicazione sul sito web aziendale;
- di **offrire** informazione del presente provvedimento a tutti i Responsabili dei Servizi consortili, alle OO.SS., al Collegio dei Revisori, nonché al RSPP aziendale;
- di **pubblicare** immediatamente la presente deliberazione sul sito aziendale.

Il Direttore Generale
F.to Avv. Lea Cosentino

Il Presidente
F.to Dott. Massimo Albanese